SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 novembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2022.

Approvazione della convenzione stipulata il 31 marzo 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20, che disciplinano gli obblighi, in capo alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, relativi ai servizi aggiuntivi a quelli in concessione e dispongono che tali servizi siano regolati mediante apposite convenzioni fra la stessa società concessionaria e la competente amministrazione dello Stato;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai, nonché delega al governo per l'emanazione del Testo unico della radiotelevisione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», che conferma le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, già previste dall'art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale è concesso alla Rai l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il Contratto nazionale di servizio, relativo agli anni 2018 - 2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l'art. 12 secondo cui «la Rai è tenuta a garantire la produzione, la distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana attraverso l'utilizzazione e la diffusione delle più significative produzioni audiovisive nazionali, nonché di programmi specifici»;

Vista la convenzione stipulata in data 31 marzo 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com, per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero, per la durata di un anno solare con decorrenza dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, per un importo di euro 8.500.000,00, comprensivo di IVA;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri generati dalla convenzione in oggetto sono a valere sul «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» istituito dall'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2021, n. 2603, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con il quale le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per l'esercizio finanziario 2021 sono state ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre 2021, n. 3018, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo per

il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto sopra citato, che per l'anno 2021 ha destinato la somma di euro 7.000.000 all'intervento denominato «Stipula della nuova convenzione, per il periodo dal 30 gennaio 2022 al 29 gennaio 2023, per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in convenzione finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2022 n. 039/BIL con il quale è stata disposta la variazione compensativa nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione 2021, della somma di euro 6.000.000,00 sul capitolo 470 del Centro di responsabilità 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2022 n. 142/BIL con il quale è stata disposta la variazione compensativa nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022, mediante prelevamento dal capitolo 489 del Centro di responsabilità 9 «somme per gli interventi a favore dell'editoria da stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge n. 198/2016» della somma complessiva di euro 11.405.000, di cui euro 3.700.000 versati in aumento sul capitolo 470 del Centro di responsabilità 9 «Somme da corrispondere alla Rai per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in convenzione finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero»;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale il dott. Daniele Franco è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze, l'On. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e l'On. Di Maio è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021 con il quale il Sen. Giuseppe Moles è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2021, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Giuseppe Moles, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata in data 31 marzo 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2022

p. *Il Presidente*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia di informazione ed editoria
MOLES

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
FRANCO

Il Ministro
dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2644

CONVENZIONE
per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del Cons. Ferruccio Sepe, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

E

Rai Com S.p.a., società con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (codice fiscale e/o Partita I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (di seguito anche «RAI», con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, c.f.

e partita I.V.A. n. 06382641006) di seguito anche «Rai Com», nella persona del dott. Angelo Teodoli, nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante;

di seguito denominate anche «Parti».

CIG: 9157421EDB.

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI quale concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tra l'altro, per la predisposizione di programmi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, regolati attraverso apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio;

Premesso che Rai Com agisce in qualità di mandataria esclusiva senza rappresentanza della Rai- Radiotelevisione Italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo (di seguito «Convenzione»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e visto in particolare l'art. 30, comma 2 che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la competenza in materia di stipula di convenzioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare il punto 131 dell'allegato, che dispone che «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni» alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma dell'art. 20 della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri;

Visto il nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo unico», emanato con decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208, che ha confermato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 6 del sopracitato testo unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 63 del testo unico che prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027 alla Rai;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al quinquennio 2018/2022, tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a.- e registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF - il 21 febbraio 2018, n. 1-118., che prevede all'articolo 12 «Offerta per l'estero e in lingua inglese» che la Rai è tenuta a garantire la produzione, distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana, nonché l'impegno di Rai a sviluppare uno specifico canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana;

Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Tutto ciò premesso
si conviene quanto segue:

Art. 1.
Oggetto e finalità della convenzione

1. La convenzione ha ad oggetto:

a) Rai Italia: l'offerta di programmazione televisiva e multimediale, nonché i servizi tecnologici, di cui Rai abbia la disponibilità per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della Rai per l'estero, diffusa per tutto l'arco delle ventiquattro ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalità di fruizione dell'offerta dedicata alla promozione e valorizzazione del sistema Paese all'estero;

b) Rai *Italy*: l'offerta di una specifica piattaforma *web* con fruizione streaming *on demand* di contenuti audiovisivi in lingua inglese o sottotitolati in lingua inglese. I contenuti saranno di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, anche mediante la produzione di programmi originali e opere realizzate appositamente per un pubblico straniero, nonché volti alla diffusione dei prodotti rappresentativi delle eccellenze del sistema produttivo italiano e di opere cinematografiche, documentaristiche e televisive selezionate per valorizzare l'identità del Paese all'estero. Le parti si danno sin da ora atto che la suddetta piattaforma streaming *on demand* sarà fruibile solo a partire dal 1° ottobre 2022.

2. Con riferimento al dimensionamento quantitativo dell'offerta di Rai Italia e Rai *Italy* di cui al successivo art. 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, Rai Com, per conto di Rai, si impegna a:

promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'imprenditoria italiana nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle d'interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);

realizzare un'offerta in grado di rappresentare la complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza, nonché realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale;

realizzare nuove ed originali offerte per l'estero, anche d'intesa con la Presidenza del Consiglio, rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale;

affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla promozione del sistema Italia all'estero;

informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali;

con particolare riferimento a Rai Italia, a:

i. assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e sportiva, con riferimento al target individuato nel successivo comma 3, per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocità, tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all'estero anche mediante la previsione di strumenti idonei ad assicurare una «informazione di ritorno»;

ii. garantire un adeguato livello tecnico del segnale e la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali, tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento;

iii. effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero nonché della distribuzione del segnale secondo quanto previsto al successivo art. 4.

3. Rai Com si impegna a considerare come *target* di riferimento dell'offerta internazionale di Rai, le comunità italiane residenti all'estero, gli italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine italiana, cui vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creatività e prodotti.

4. La Presidenza del Consiglio, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linea con le finalità esplicitate nei precedenti commi 2 e 3, concede a Rai Com, a titolo gratuito, licenza non esclusiva di utilizzazione dei contenuti della *library* nella propria disponibilità, aventi ad oggetto documentazione di natura istituzionale riconducibile ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilità, formazione e promozione culturale, per le finalità istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo proprie della Rai.

5. Rai Com, in caso di utilizzo dei materiali di cui al comma 4, sarà tenuta ad inserire nei titoli di testa e/o di coda dei programmi e/o rubriche televisive e/o radiofoniche che saranno realizzati in virtù della presente convenzione un'apposita dicitura che evidenzi la collaborazione con la Presidenza del Consiglio.

Art. 2.
L'offerta televisiva e multimediale

1. Alla luce delle premesse e delle finalità di cui all'art. 1, Rai Com riconosce come tratto distintivo della missione di servizio pubblico della Rai la qualità dell'offerta televisiva e multimediale destinata all'estero e si impegna ad una programmazione televisiva e multimediale destinata all'estero in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi e dei differenti pubblici di riferimento. A tal proposito, Rai Com evidenzia fin d'ora che parte della programmazione potrà essere diffusa e/o pubblicata su entrambe le offerte (Rai Italia e Rai *Italy*) in un'ottica di arricchimento e complementarità dell'offerta complessiva.

2. Rai Com si impegna ad alimentare la programmazione oggetto della presente convenzione anche sulla base delle specifiche iniziative editoriali attivate a seguito di accordi definiti con Enti, istituzioni o altri soggetti per la valorizzazione del sistema Paese all'estero.

3. Nello specifico, con riferimento all'offerta Rai Italia di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *a)*, la programmazione, per il periodo di un anno solare a decorrere dal 1° aprile 2022, deve prevedere a ottomilasettecentosessanta ore complessive annue di programmazione, di cui millecentoventi ore di programmazione originale, il cui maggiore dettaglio è descritto nel «Quadro di riferimento editoriale» di cui all'allegato 1 che forma parte integrante della presente convenzione, dedicate ai seguenti generi:

a) informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;

b) approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, *talk show, reportage,* attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualità; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana e ai temi del benessere e della salute;

c) sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, d'interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali anche relative agli sport dilettantistici e minori;

d) lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità, turismo e qualità del territorio, promozione culturale, scuola e formazione, spettacolo, minori, promozione dell'audiovisivo e insegnamento della lingua italiana;

e) cinema.

4. Con riferimento a Rai Italia, Rai Com si impegna a:

a) avviare progressivamente, la distribuzione del canale nei Paesi europei, a partire dal mese di settembre 2022;

b) realizzare il *Re-Branding* anche in previsione del lancio di Rai *Italy* ed in coordinamento con la grafica della piattaforma stessa;

c) assicurare la diffusione via internet delle produzioni originali di cui abbia la disponibilità dei diritti:

d) presidiare con maggiore puntualità la stagionalità nella programmazione in coerenza dei diversi fusi orari/bacini di utenti;

e) presidiare con una struttura di monitoraggio il controllo della qualità della messa in onda del canale;

f) istituire un presidio delle comunicazioni *social.*

5. Con riferimento all'offerta Rai *Italy*, di cui al precedente art. 1, comma 1 lett. *b)*, fermo restando che la piattaforma streaming *on demand* per l'erogazione dell'offerta sarà fruibile a partire dal 1° ottobre 2022, la programmazione per il periodo della presente convenzione deve prevedere la pubblicazione di n. 300 ore complessive di programmazione in lingua inglese o con sottotitolazione in lingua inglese (il medesimo numero di ore di nuova programmazione su base annuale è previsto in caso di rinnovo della convenzione). Resta inteso che nell'ambito dell'offerta Rai *Italy* saranno condivisi e pubblicati contenuti audiovisivi che potranno avere e/o avranno avuto una diffusione anche su Rai Italia.

Art. 3.
Palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale

1. Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di stipula della presente convenzione, uno schema di palinsesto annuale descrittivo dell'offerta di cui all'art. 2, comma 3 e comma 5, recante l'indicazione delle ore di programmazione distinte in programmazione originale e non, corredato da un prospetto complessivo relativo ai costi previsti per le prestazioni dedotte in convenzione, nonché, relativamente a Rai Italia, la suddivisione per genere, *target* di riferimento ed area di distribuzione territoriale.

2. La Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema di palinsesto, comunicherà a Rai Com le sue eventuali osservazioni.

3. Eventuali variazioni del palinsesto/del numero delle ore di trasmissione devono essere preventivamente concordate tra le Parti che dovranno comunque motivare tale variazione.

4. In caso di rinnovo della presente convenzione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di firma del rinnovo, lo schema di palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale di cui al comma 1 riferito al periodo del rinnovo e la Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema, comunicherà a Rai Com le sue eventuali osservazioni.

Art. 4.
Monitoraggio e verifica

1. Il monitoraggio della presente convenzione è svolto da Rai Com con cadenza quadrimestrale nonché a fine periodo di vigenza, e le relative risultanze - comprensive delle informative e dei rapporti di cui al successivo comma 2 del presente articolo - sono trasmesse, non oltre il mese successivo al quadrimestre cui si riferiscono, alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'esame da parte della Commissione di monitoraggio di cui al successivo art. 5 e per L'adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell'offerta e delle modalità di distribuzione in coerenza alle finalità della presente convenzione.

2. Il monitoraggio si esplica attraverso una dettagliata informativa della programmazione televisiva e dei programmi resi disponibili sulla piattaforma Rai *Italy*, trasmessa da Rai Com, raggruppata secondo i generi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento all'allegato 1, nonché attraverso rapporti sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori, sulla produzione originale per l'estero, specificando le percentuali per genere, per territori ed i mezzi tecnici nonché le modalità di distribuzione all'utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e *pay*). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari Rai trasmessi nei palinsesti per l'estero, con le percentuali per genere, per territori e con l'indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione, nonché sulla qualità tecnica del segnale.

3. Ai fini della verifica dei risultati di cui alla presente convenzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fa pervenire, entro tre mesi dalla fine dell'intero periodo di vigenza della presente convenzione, alla Presidenza del Consiglio sulla base delle indicazioni acquisite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, una nota informativa in merito alla qualità, diffusione, ricezione del segnale nonché al gradimento dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente convenzione. In caso di sottoscrizione di eventuali proroghe, la predetta nota dovrà pervenire, in riferimento al periodo della proroga, entro tre mesi dalla conclusione della stessa.

Art. 5.
Commissione permanente di monitoraggio

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, con decreto del Sottosegretario delegato all'informazione e all'editoria, sarà istituita una Commissione permanente di monitoraggio così composta: Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio, un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quattro rappresentanti indicati da Rai Com. La Commissione è presieduta dal Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria che, in caso di impedimento, può designare un proprio delegato.

2. Le rispettive componenti della Commissione possono definire eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati.

3. La Commissione, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della Rai, avrà il compito di procedere con cadenza quadrimestrale, anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonché di valutare e verificare al termine del periodo di riferimento i risultati raggiunti dalla presente convenzione anche sulla base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative e nei rapporti di cui all'art. 4 nonché della nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al medesimo articolo.

4. La Commissione permanente di monitoraggio segnala, altresì, le proprie valutazioni e le verifiche effettuate sui risultati raggiunti dalla presente convenzione alle parti, ed eventualmente anche al Comitato di cui al comma 7 del presente articolo, per l'adozione degli interventi ritenuti necessari per il costante allineamento dell'offerta e delle modalità di distribuzione rispetto alle finalità della convenzione stessa.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione permanente di monitoraggio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le determinazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il presidente.

6. È istituita inoltre, per la durata della presente convenzione, la segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso, di cui la Commissione permanente di monitoraggio si avvale per l'assolvimento dei propri compiti.

7. La Presidenza del Consiglio, per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione, potrà avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti del Gruppo Rai e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attività previste in convenzione. Tale Comitato valuterà, tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi di Rai Italia ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente convenzione.

Art. 6.
Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione permanente di monitoraggio ai sensi di quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 5, corrisponde a Rai Com, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, un corrispettivo pari ad euro 8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila/00), compresa IVA di legge.

2. Il suddetto corrispettivo si intende comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonché le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, per l'organizzazione e gestione dei palinsesti.

3. Rai Com emetterà alla Presidenza del Consiglio una fattura elettronica posticipata contestualmente all'invio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, e - con riferimento a Rai Italia - suddivise per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale nonché l'effettivo livello tecnico del segnale.

4. Il pagamento del corrispettivo è effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessità della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata riferita all'intero periodo oggetto della presente convenzione, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio.

5. La fattura non potrà essere emessa da Rai Com in momento antecedente la verifica della conformità delle prestazioni erogate, effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni.

6. L'importo della fattura è corretto per il valore delle eventuali penali e riduzioni di cui al successivo art. 7.

Art. 7.
Penalità

1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore e/o di esigenze indifferibili quali, a titolo esemplificativo, circostanze legate all'emergenza sanitaria determinata dal «COVID -19», saranno applicate le seguenti penali per ciascuna ora di riduzione di programmazione:

euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna ora di riduzione.

2. Il pagamento della suddetta penale non esonera Rai Com da eventuale responsabilità verso i terzi.

3. Resta inteso che qualora il mancato o parziale espletamento dei servizi di cui all'art. 2 sia determinato da cause di forza maggiore e/o esigenze indifferibili, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Rai Com, ma soltanto una proporzionale riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 6.

4. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, può disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 8.
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.

3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Rai Com si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Rai Com, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, così come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

5. Le parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

6. La presente convenzione si intenderà risolta, ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis* della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.

7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, Rai Com si impegna altresì ad emettere la fattura di cui al precedente art. 6 della presente convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale».

Art. 9.
Responsabile gestione della convenzione/comunicazioni

1. Ciascuna delle parti designa il responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito nella presente convenzione e le prestazioni effettivamente rese. Per Rai Com è designato il direttore Pietro Grignani. Per la Presidenza del Consiglio, il responsabile della gestione della convenzione è individuato nel direttore dell'ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore.

2. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata:

a Rai Com:

PEC: raicom@postacertificata.rai.it;

alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'informazione e l'editoria:

PEC: die.convenzioni@pec.governo.it;

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

I succitati indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 10.
Foro competente

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 11.
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 12.
Spese

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico di Rai Com.

Art. 13.
Durata

1. La presente convenzione ha durata dalla data del 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023.

2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo della stessa, alle medesime condizioni e modalità, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC con le modalità di cui al precedente art. 9.2.

3. A seguito dell'eventuale approvazione di un nuovo contratto di servizio, le parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente convenzione prima della sua scadenza naturale e potranno stipulare una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto del citato contratto, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente.

4. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione.

Art. 14.
Esecutività

1. Ai sensi del citato punto 131 dell'allegato alla legge n. 286/2006, la presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico.

2. La presente convenzione è immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Art. 15.
Privacy/Trattamento dati

1. Le parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attività oggetto della presente convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

2. Ciascuna delle parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di Rai Com è altresì consultabile al seguente link: http://www.raicom.rai.it/corporate/privacy-policy/

Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attività per la conclusione del presente accordo) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

3. Ciascuna delle parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

4. Ciascuna parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR).

Art. 16
Anticorruzione

1. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti si impegnano espressamente a rispettare i principi etici generali di onestà, imparzialità, trasparenza, lealtà e buona fede; in particolare, le parti si impegnano espressamente a rispettare le disposizioni contenute nel «Piano triennale per la prevenzione della corruzione della PCM» e quanto previsto dal codice etico Rai, dal modello di organizzazione, gestione e controllo di Rai Com e dal PTPC adottato ai sensi della legge n. 190/2012, disponibili sul sito di Rai Com al seguente link: http://www.raicom.rai.it/corporate/ Le parti si impegnano inoltre a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.

Art. 17.

Legge regolatrice e clausole finali

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

2. Le parti riconoscono che la convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 31 marzo 2022

p. La Presidenza del Consiglio: SEPE

p. Rai Com S.p.a.: TEODOLI

ALLEGATO *1*

QUADRO DI RIFERIMENTO EDITORIALE

8.760 ore complessive di programmazione per il Canale Rai Italia, di cui:

almeno 100 ore dedicate al genere cinema, con maggiore incidenza dei film sottotitolati in inglese;

almeno 1.120 ore di programmazione originale RAI *(Originals)*.

La scelta degli *Originals* si svilupperà secondo le seguenti linee guida:

aree d'interesse: filiere produttive, *food*, Turismo & Cultura, *Teche*, lingua italiana, approfondimento giornalistico;

lingua: italiano e inglese in forma ibridata, uso della sottotitolazione.

Le 1.120 ore di *«Originals»* saranno dedicate ai seguenti generi:

321 ore di approfondimento informativo;

120 ore di informazione religiosa;

300 ore di sport (ad es.: Nazionale italiana di Calcio U21, Nazionale italiana di calcio femminile, ciclismo, pallavolo maschile e femminile, atletica, nuoto, tuffi, rugby…);

250 ore di *Teche* Rai («The best ok»: varietà, volti, personaggi, territorio…);

129 ore di altri generi:

rassegna stampa;

corso italiano;

filiere produttive / *Made in Italy;*

turismo e cultura;

genius Loci;

food.

Resta inteso che la declinazione dei programmi che realizzeranno gli obiettivi sopra riassunti, con particolare riferimento a quanto definito «Approfondimento informativo» e «Altri generi», sarà oggetto di confronto in occasione della prevista Commissione di monitoraggio.

22A06619

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 2022.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 novembre 2022 e scadenza 22 novembre 2028.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto n. 90562 dell'11 novembre 2022 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana («BTP Italia») con godimento 22 novembre 2022 e scadenza 22 novembre 2028, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 1, del precedente decreto, ove vengono stabilite le caratteristiche dei predetti «BTP Italia», fra le quali il quantitativo minimo dell'emissione e la misura minima del tasso cedolare annuo, e si prevede che, tramite comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze verrà reso noto il tasso cedolare reale annuo prevedendo, altresì, che con atto successivo, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi e il tasso cedolare reale annuo definitivo;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto di emissione sopradescritto, il periodo di collo-

camento è stato suddiviso in due fasi: i giorni dal 14 al 16 novembre («Prima fase»), e il giorno 17 novembre («Seconda fase»);

Vista la nota n. 957/2022 del 17 novembre 2022, con la quale la Borsa Italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Italia», avvenuto nella prima e nella seconda fase;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, del «Testo unico», nonché del «decreto cornice», il tasso cedolare reale annuo dei «BTP Italia» con godimento 22 novembre 2022 e scadenza 22 novembre 2028 è determinato nella misura dell'1,60%.

Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 17 novembre 2022, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 11.994.517.000,00 euro, di cui 7.281.189.000,00 euro relativi alla prima fase e 4.713.328.000,00 euro relativi alla seconda fase.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto dell'11 novembre 2022, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A06683

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 novembre 2022.

Abilitazione della «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» a trasferire la sede periferica di Rimini.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di abilitazione all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazione all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia con sede in Roma;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione, all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Canicattì, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 di autorizzazione, all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia

ad indirizzo dinamico», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione, all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Grosseto un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2009 di Autorizzazione all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» di Roma a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Canicattì;

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica da Canicattì (Agrigento) a Putignano (Bari);

Visto il decreto in data 31 ottobre 2012 di autorizzazione all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica da Grosseto a Rimini;

Visto il decreto in data 5 novembre 2015 di autorizzazione all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica da Putignano a Bari;

Visto il decreto in data 13 settembre 2016 di autorizzazione all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Rimini, da via Portogallo n. 10 a via Cesare Battisti n. 10;

Visto il decreto in data 12 luglio 2017 di autorizzazione all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Bari, da via Carlo Pisacane n. 44 a via A. Carrante n. 5/9;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» ha chiesto il trasferimento della sede periferica di Rimini, da via Cesare Battisti 10 a Bologna, via dell'Arcoveggio n. 49/5;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 7 luglio 2022;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera n. 208 del 3 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» è autorizzata a trasferire la sede periferica di Rimini, da via Cesare Battisti 10 a Bologna, via dell'Arcoveggio n. 49/5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2022

Il segretario generale: MELINA

22A06620

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 13 settembre 2022.

Modalità per la concessione del contributo per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione di autobus ad alta sostenibilità a favore di imprese che erogano servizi di trasporto di persone non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 9, commi 3 e 4, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 131 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visto il punto 59, sezione 4, comunicazione della Commissione 2022/C 131, in base al quale la stessa si applica a partire dal 1° febbraio 2022;

Visto il punto 16, sezione 2, comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022, recante «Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», che ha elevato il limite dell'importo complessivo degli aiuti per impresa da 400.000 EUR a 500.000 EUR previsto dal punto 41, lettera *a)*, sezione 2.1, comunicazione della Commissione (2022/C 131);

Considerato che è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di fronteggiare il turbamento economico e la crisi di liquidità che hanno subito le imprese di trasporto di persone mediante autobus, provocati dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dall'aggressione della Russia all'Ucraina;

Considerato che, fino a concorrenza delle risorse disponibili, il contributo è concedibile, entro il limite di 500.000 EUR previsto dal punto 41, lettera *a)*, sezione 2.1, comunicazione della Commissione (2022/C 131), a favore di ciascuna impresa di trasporto esercente servizi di linea, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autoriz-

zazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché esercente servizi di noleggio con conducente, resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

Considerato che il contributo è concedibile fino al 20 per cento della spesa sostenuta da ciascuna impresa nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;

Considerato che il contributo erogato ai sensi del comma 3 del decreto-legge n. 115 del 2022 non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

Considerato che sono benificiarie del contributo di cui al comma 1, del medesimo citato art. 9 del decreto-legge n. 115 del 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione degli autobus, le imprese che erogano servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, sottoposto a obbligo di servizio pubblico;

Considerato che rientrano tra le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1 del medesimo citato art. 9 del decreto-legge n. 115 del 2022 quelle che erogano servizi, svolti mediante autobus, di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, sottoposto a obblighi di servizio pubblico;

Considerato che tra le imprese beneficiarie del contributo di cui al citato art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022 rientrano le imprese che erogano servizi di linea sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Ritenuto che, al fine di non avere i medesimi costi ammissibili oggetto di entrambe le misure previste rispettivamente dai commi 1 e 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 115 del 2022, il trasporto, effettuato mediante autobus, dalle imprese di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 115 del 2022, è quello che non è soggetto a obblighi di servizio pubblico, anche quando è svolto sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Considerato che, allo scopo di aumentare la trasparenza e di evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di servizio di trasporto di persone su strada presta sia servizi compensati soggetti a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attività di trasporto commerciali, la contabilità dei suddetti servizi pubblici è tenuta separata;

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;

Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

Considerata la grave crisi di liquidità economica della totalità delle imprese di trasporto su strada di persone, rientrante tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle fonti di energia e dei carburanti;

Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della Commissione (2022/C 131), che così tra l'altro recita: «Il mercato dell'energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina aveva già avuto effetti sul mercato dell'energia nelle settimane precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati dell'energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo»;

Considerato che nell'ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione geopolitica, la comunicazione della Commissione (2022/C 131), individua le possibilità di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidità per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche nel contesto dell'attuale crisi;

Considerato che l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, le sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate dalla Russia, hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, per molte altre materie prime e conseguentemente per ogni bene e servizio che rientra nella filiera di produzione del servizio di trasporto. Le interruzioni della catena di approvvigionamento, l'accresciuta incertezza e l'aumento dei prezzi dell'energia e soprattutto di quella da trazione incidono praticamente su

ogni attività economica, tra cui senz'altro quella del trasporto di persone mediante autobus, che è pertanto colpita da una crisi di liquidità e un grave turbamento economico;

Considerato che, ai sensi della sezione 2.4, punto 51, della comunicazione della Commissione (2022/C 131), i contributi in parola potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste ultime a far fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi attuale;

Ritenuto che, per porre rimedio a questo grave turbamento dell'economia della Repubblica italiana, risulta necessaria, adeguata e proporzionata e, pertanto, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni individuate dalla sezione 2.1., punto 41, comunicazione della Commissione (2022/C 131), la misura di aiuto di Stato, di cui all'art. 9, comma 3, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, del ristoro del 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione degli autobus a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Sentite le associazioni di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità del contributo

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto mediante autobus, le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione, alle imprese che ne fanno domanda, per l'annualità 2022, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a quindici milioni di euro, di cui all'art. 9, comma 3, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione, le connesse fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese istanti, fatto salvo quanto dovuto nel limite massimo del 2% alla società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici pubblica amministrazione con unico socio, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 4.

Art. 2.

Criteri di ristoro

1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono attribuite a ciascuna impresa richiedente in misura massima pari al limite di cui alla lettera *a)*, sezione 2.1, comunicazione della Commissione (2022/C 131), per il ristoro fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto, comprovato mediante le relative fatture quietanzate, di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Le imprese richiedenti, autorizzate all'esercizio alla professione di trasportatore su strada di persone, sono esercenti i servizi di trasporto, non soggetti a obblighi di servizio pubblico, resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché esercenti i servizi di trasporto resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

3. Il ristoro non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Qualora, al termine delle attività istruttorie di cui all'art. 4, comma 1, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei ristori richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare alle imprese richiedenti è proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa beneficiaria.

5. L'impresa, qualora le sia stata riconosciuta o abbia percepito un ristoro in eccedenza, è tenuta a comunicare, entro il 30 luglio 2023, tale circostanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel caso il pagamento sia già stato effettuato, a restituire all'erario dello Stato la compensazione eventualmente ricevuta in eccedenza. Qualora il soggetto gestore accerti, a seguito dei controlli di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo, che

tale comunicazione non è stata effettuata o che l'impresa non restituisce la parte del ristoro ai sensi del periodo precedente, l'impresa decade dal diritto al ristoro e l'intero importo eventualmente erogato è recuperato all'erario dello Stato.

Art. 3.

Fasi procedimentali

1. La domanda per richiedere il ristoro di cui all'art. 2, comma 1, è sottoscritta digitalmente e trasmessa dal rappresentante legale dell'impresa di cui all'art. 2, comma 2, tramite la piattaforma https//carburantebus2022 del soggetto gestore, che acquisisce i dati secondo specifico modello in essa disponibile.

2. La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale sono attestati:

i dati dell'impresa, ivi compresi i riferimenti del titolo legale in base al quale svolge almeno uno dei servizi di cui all'art. 2, comma 2, e il numero di iscrizione al registro elettronico nazionale, di cui all'art. 16, regolamento (CE) n. 1071/2009;

i dati di immatricolazione (targa, alimentazione, motorizzazione e etc.) di ciascun autobus per la cui alimentazione è stata emessa la fattura;

l'entità del ristoro richiesto;

gli estremi per l'effettuazione del versamento del ristoro riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

3. Alla domanda di cui al comma 2 sono allegate copia delle fatture quietanzate - oppure di documentazione attestante il pagamento - dell'acquisto, avvenuto in Italia, del carburante per l'alimentazione degli autobus di cui all'art. 2, comma 1, emesse nel secondo quadrimestre 2022.

4. La Commissione di cui all'art. 4, comma 3, qualora sia conclusa l'istruttoria con esito favorevole dal soggetto gestore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, propone il provvedimento di accoglimento della domanda di cui al comma 1 da adottare da parte del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

5. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto sarà individuata la data di avvio delle procedure da parte del soggetto gestore ai sensi dell'art. 4, comma 2.

Art. 4.

Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto delega, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo a quest'ultima, le attività di cui al comma 2 al soggetto gestore di cui all'art. 1 comma 1, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le risorse attribuibili a titolo di corrispettivo, comprensivo di I.V.A. al 22% a copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione» del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attività di gestione non dà luogo, per il soggetto gestore, a margini di profitto o a conseguimento di utili.

2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base della convenzione di cui al comma 1, provvede alla realizzazione, alla manutenzione dell'applicazione telematica che consente la gestione del flusso documentale, all'assistenza alle imprese in sede di presentazione della domanda, all'istruttoria della documentazione di cui all'art. 3, agli adempimenti in ordine alla concessione di aiuti di Stato, all'esecuzione dei pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1.

3. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è nominata una commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande e della documentazione presentate, composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un componente individuato tra il personale di area II con le funzioni di segreteria. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 5.

Cumulabilità degli aiuti

1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla sezione 2.1, punto 41, della comunicazione della Commissione (2022/C 131) e successive modifiche ed integrazioni, e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del TFUE.

2. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 1, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 1, punto 39, comunicazione della Commissione (2022/C 131).

Art. 6.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 3, comma 3, e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo di cui all'art. 5, o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attività previste al presente articolo sono svolte dal Ministero del-

le infrastrutture e della mobilità sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. L'efficacia della presente misura è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2553

22A06621

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 3 ottobre 2022.

Modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo da norme di legge approvate nel 2022, e delle risorse residue destinate al medesimo strumento agevolativo con direttiva ministeriale 2 marzo 2022.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014 che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito «Agenzia»), soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6, del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalità;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 agosto 2022, registrato presso la Corte dei conti in data 23 settembre 2022, al n. 1035, in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che dispone, tra l'altro, in merito all'applicazione ai contratti di sviluppo del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01 e, in particolare, della sezione 2.6 del predetto quadro, concernente gli «Aiuti per la decarbonizzazione dei processi produttivi industriali mediante elettrificazione e/o utilizzo di idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico», introdotta con la comunicazione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 111, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022», che dispone nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno finanziario 2022, il rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1, della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei Contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 128.092.168,00 di euro per l'esercizio finanziario 2022;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 settembre 2022, n. 142, che, all'art. 35, comma 1, lettera *a)*, ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha autorizzato una spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 per la concessione di agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, di cui il 50 per cento destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge medesimo;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2022, n. 104, che, all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, dispone, a valere sulle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 per gli esercizi

2022-2026, l'assegnazione di 100 milioni di euro alle istanze di Accordo di programma di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali;

Considerato che, alla data del presente provvedimento, le istanze di accordo di programma compatibili con le finalità di cui alla richiamata direttiva 2 marzo 2022 e rimaste prive di copertura finanziaria determinano un fabbisogno finanziario inferiore al suddetto stanziamento e che residuano risorse pari a euro 75.400.000,00;

Ritenuto opportuno fornire direttive per l'utilizzo delle risorse assegnate allo strumento agevolativo dalla legge 5 agosto 2022, n. 111, dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, limitatamente alle risorse relative agli esercizi finanziari dal 2022 al 2027 pari a complessivi euro 488.000.000,00, nonché dei residui di cui all'articolo, comma 1, lettera *d)*, della direttiva 2 marzo 2022;

Ritenuto opportuno, in particolare, destinare:

le risorse assegnate dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per un importo pari a euro 244.000.000,00, ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge medesimo;

le ulteriori risorse individuate dalla presente direttiva, pari a complessivi euro 447.492.168,00, alle istanze di Contratto di sviluppo già presentate all'Agenzia che non trovano copertura nelle risorse attualmente destinate allo strumento agevolativo;

Ritenuto, altresì, opportuno riservare il predetto importo di euro 244.000.000,00 al finanziamento di programmi di sviluppo inerenti al settore siderurgico, caratterizzato da un rilevante impatto ambientale e particolarmente interessato dall'incremento dei costi relativi ad energia e materie prime e per il quale si pone l'esigenza di supportare iniziative volte a perseguire una maggiore sostenibilità ambientale, nel rispetto degli obiettivi posti dalla normativa europea in termini di transizione energetica, anche alla luce degli ordinari vincoli previsti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato che limitano il possibile intervento pubblico a sostegno degli investimenti in detto settore ai soli aiuti aventi finalità ambientali;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Utilizzo delle risorse di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 111, e delle risorse residue di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2022

1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate al finanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 5 agosto 2022, n. 111, per l'esercizio 2022, pari a euro 128.092.168,00 e le risorse non utilizzate di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2022, pari a euro 75.400.000,00, sono destinate al finanziamento di istanze di contratto di sviluppo già presentate all'Agenzia e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo.

2. Le ulteriori risorse di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera *d)*, della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2022, che dovessero rendersi disponibili a seguito della conclusione dell'*iter* amministrativo in corso per la sottoscrizione degli Accordi di programma sono destinate alle medesime finalità di cui al comma 1.

Art. 2.

Utilizzo delle risorse di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) *del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 settembre 2022, n. 142.*

1. Tenuto conto di quanto espresso in premessa, le risorse destinate al finanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dall'art. 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2027, pari a complessivi euro 488.000.000,00, sono destinate:

a) per euro 244.000.000,00 al finanziamento di programmi di tutela ambientale inerenti al settore siderurgico presentati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 9 agosto 2022;

b) per euro 244.000.000,00 al finanziamento di istanze di contratto di sviluppo già presentate all'Agenzia e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo.

2. Fermo restando i vincoli previsti dall'art. 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, l'articolazione di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle domande delle imprese beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove priorità di intervento che dovessero manifestarsi.

Roma, 3 ottobre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1165

22A06622

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 22 settembre 2022.

Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 26;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, gli articoli 18-*bis*, 50 e 50-*ter*;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e, in particolare, l'art. 8, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stata nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao è stata conferita la delega di funzioni;

Viste le linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni e le linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici adottate dall'Agenzia per l'italia digitale (AgID) con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021;

Viste le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID ai sensi dell'art. 50-*ter*, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022;

Visto il regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 18-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche adottato dall'AgID con determinazione n. 611 del 29 novembre 2021;

Considerato il sub-investimento 1.3.1 «Piattaforma digitale nazionale dati», relativo all'investimento 1.3 «Dati e interoperabilità», della missione 1 componente 1 asse 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede lo sviluppo di una «Piattaforma nazionale dei dati»;

Vista la convenzione stipulata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e la società PagoPA S.p.a. in data 4 marzo 2022, per l'affidamento dell'esecuzione di attività progettuali per la realizzazione, tra gli altri, del sub-investimento 1.3.1 «Piattaforma digitale nazionale dati interoperabilità»;

Vista la nota prot. n. DTD-0003439-A del 21 settembre 2022 con cui PagoPA S.p.a. ha comunicato al Dipartimento per la trasformazione digitale l'ultimazione dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della Piattaforma digitale nazionale dati;

Vista la nota prot. n. DTD-0003451-P del 21 settembre 2022 con cui il capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri,

ha attestato il termine dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della Piattaforma digitale nazionale dati;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 50-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, in conformità a quanto previsto dalle linee guida richiamate in premessa, si intendono per:

a. «PDND»: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-*ter* del CAD;

b. «Aderente»: il soggetto che aderisce all'infrastruttura interoperabilità PDND attraverso il processo di adesione di cui alle linee guida PDND per erogare e usufruire di servizi mediante le funzionalità dell'infrastruttura;

c. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

d. «Erogatore»: è un aderente che rende disponibili e-service ad altri aderenti mediante le funzionalità della infrastruttura interoperabilità PDND, per la fruizione di dati in proprio possesso o per l'integrazione di processi;

e. «*E-service*»: i servizi digitali, realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n-*quater*), del CAD, da un erogatore per assicurare l'accesso ai propri dati e/o l'integrazione dei propri processi attraverso l'interazione dei suoi sistemi informatici con quelli dei fruitori che trovano attuazione nell'implementazione di API;

f. «Gestore della PDND»: la società PagoPA S.p.a. a cui, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, è attribuita la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione della piattaforma di cui all'art. 50-*ter* del CAD;

g. «Linee Guida PDND»: le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'art. 50-*ter*, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022;

h. «Regolamento AgID»: il regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 18-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche adottato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 611 del 29 novembre 2021;

i. «Portale PDND»: il portale di riferimento della PDND.

Art. 2.

Oggetto

1. Con il presente decreto sono individuati, ai sensi dell'art. 50-*ter*, comma 2-*bis* del CAD, i termini entro i quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-*ter*, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 18-*bis*, 50 e 50-*ter* del CAD.

Art. 3.

Obblighi e termini di accreditamento alla PDND

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-*ter*, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2023.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-*ter*, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 31 marzo 2024.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-*ter*, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2024.

4. Gli obblighi di cui ai commi precedenti vigono anche per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD che, ai sensi dell'art. 50-*ter*, comma 7, del CAD, decidono di continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

5. Il Gestore della PDND pubblica e aggiorna, sul Portale PDND, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per procedere all'accreditamento e allo sviluppo delle interfacce di programmazione (API).

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita ai sensi degli articoli 18-*bis* e 50-*ter* del CAD.

Art. 4.

Trasmissione dell'elenco dei soggetti accreditati alla PDND

1. Il Gestore della PDND trasmette trimestralmente all'AgID l'elenco dei soggetti aderenti alla PDND, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 18-*bis* del CAD nei confronti dei soggetti che violano gli obblighi di cui all'art. 3.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD possono anche aderire alla PDND sin dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Fermi restando in ogni caso gli obblighi di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2022

Il Ministro: COLAO

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2775

22A06623

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di spiramicina «Spiramicina Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 863/2022 del 9 novembre 2022

Codice pratica: VN2/2022/68.

Autorizzazione:

tipo II - B.I.z aggiornamenti sostanziali dell'ASMF (DMF-2018004 Version: 2.0 Date: 2022.08) della sostanza attiva Spiramicina del produttore già autorizzato Wuxi Fortune Pharmaceutical CO. LTD.- Cina

relativamente al medicinale SPIRAMICINA MYLAN GENERICS nella confezione:

confezione: «3.000.000 UI compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 033291016.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale in via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06548

Proroga del termine d'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano a base di cefuroxima «Ximaract».

Estratto determina AAM/PPA n. 867/2022 del 9 novembre 2022

Codice pratica: C1B/2021/2382.

Autorizzazione proroga: è autorizzata, rispetto ai termini indicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2022 con la quale è stata pubblicata la determina AAM/PPA n. 134/2022 del 9 febbraio 2022, concernente l'autorizzazione del *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale XIMARACT, la proroga, limitatamente alla confezione di seguito riportata, del termine d'implementazione del foglio illustrativo e dell'etichettatura entro e non oltre il 28 febbraio 2023 e di conseguenza l'utilizzo per tale periodo degli stampati non aggiornati alle variazioni di cui alla determina sopracitata, relativamente al:

medicinale «Ximaract»;

confezione:

«50 milligrammi polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044417018;

titolare A.I.C.: Bausch & Lomb - IOM S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Martesana n. 12 - 20055 Vimodrone (MI), codice fiscale 07393830158.

Smaltimento scorte

I lotti, prodotti entro il termine di cui all'art. 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino nel foglio illustrativo e nell'etichettatura le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06549

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bendamustina cloridrato, «Levact».

Estratto determina AAM/PPA n. 868/2022 del 9 novembre 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione di tipo II - C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza:

aggiornamento stampati, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, in seguito a nuovi segnali di farmacovigilanza;

modifica del paragrafo n. 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivo paragrafo del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale: LEVACT.

Confezioni:

A.I.C. n. 040175010 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 25 mg;

A.I.C. n. 040175022 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 25 mg;

A.I.C. n. 040175034 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 25 mg;

A.I.C. n. 040175046 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg.

Codice pratica: VC2/2022/440.

Numero procedura: DE/H/1250/01/II/40.

Titolare A.I.C.: ZR Pharma& GmbH (Codice SIS 5604).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06550

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amikacina solfato, «Amikan».

Estratto determina AAM/PPA n. 869/2022 del 9 novembre 2022

Codice pratica: VN2/2022/49.

Autorizzazione: è autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

tipo II - B.II.b.3) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - *b)* Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale;

tipo II - B.II.e.1) Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - *b)* Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore - 2. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici;

modifica del confezionamento primario del prodotto finito da: flaconcino a fiala;

sono modificati i seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

1. denominazione della specialità medicinale (relativamente alla sostituzione da flaconcino a fiala e viene eliminato «per uso intramuscolare»);

2. composizione (relativamente alla sostituzione da flaconcino a fiala);

4.2 modo di somministrazione (relativamente alla sostituzione da flaconcino a fiala);

6.5 natura e contenuto del contenitore,

e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura,

relativamente al medicinale AMIKAN nelle confezioni:

«1 g/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 4 ml - A.I.C. n. 027484031;

«500 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 2 ml - A.I.C. n. 027484043.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea, la modifica della denominazione delle confezioni sopra citate come di seguito indicato:

da:

«1 g/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 4 ml;

a:

«1 g/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 4 ml;

da:

«500 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 2 ml;

a:

«500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 2 ml.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini con sede legale in via dei castelli romani n. 22 - 00071 Pomezia (Roma) - codice fiscale 01163980681.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06551

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Paracetamolo Zentiva S.r.l.».

Estratto determina AAM/PPA n. 870/2022 del 9 novembre 2022

È autorizzata la variazione di tipo IB - B.II.e.5.a.2) e la conseguente immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO ZENTIVA S.R.L. nella confezione di seguito indicata.

Forma farmaceutica: compressa.

Principio attivo: paracetamolo.

A.I.C. n. 049925148 - «500 mg compressa» 10 compresse in blister PVC/AL (codice base 32 1HMM0W).

Codice pratica: C1B/2022/1310.

Numero procedura: CZ/H/1084/001/IB/002.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OTC», medicinali non soggetti a prescrizione medica, ricetta ripetibile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06552

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ferro come derisomaltosio ferrico, «Monoferric».

Estratto determina AAM/PPA n. 865/2022 del 9 novembre 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione tipo II approvato dallo stato membro di riferimento (RMS), costituito da una variazione tipo II C.I.3.b), una variazione tipo IAIN C.I.11.a) ed una variazione tipo IAIN C.I.12):

presentazione dei dati degli studi IBD-03 e PREG-01 con aggiornamento dei paragrafi 4.6 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, della sezione 2 del foglio illustrativo e del *Risk Management Plan,* rimozione del triangolo nero, modifiche editoriali ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 7 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, alle sezioni 4 e 5 del foglio illustrativo e alla sezione destinata esclusivamente ai medici o agli operatori sanitari del foglio illustrativo, relativamente al medicinale MONOFERRIC (A.I.C. n. 045642) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice procedura europea: SE/H/734/001/II/30/G.

Codice pratica: VC2/2021/623.

Titolare A.I.C.: Pharmacosmos A/S, con sede legale in Roervangsvej 30, Dk-4300, Holbaek, Danimarca.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06553

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tapentadolo fosfato, «Tapentadolo Aristo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 236 del 9 novembre 2022

Procedura europea n. DE/H/7269/001-006/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TAPENTADOLO ARISTO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino, Germania (DE)

Confezioni:

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 20X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309018 (in base 10) 1HZ9WU (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 30X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309020 (in base 10) 1HZ9WW (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 40X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309032 (in base 10) 1HZ9X8 (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 50X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309044 (in base 10) 1HZ9XN (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 54X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309057 (in base 10) 1HZ9Y1 (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 60X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309069 (in base 10) 1HZ9YF (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 100X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309071 (in base 10) 1HZ9YH (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 20X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309083 (in base 10) 1HZ9YV (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 24X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309095 (in base 10) 1HZ9Z7 (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 30X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309107 (in base 10) 1HZ9ZM (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 50X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309119 (in base 10) 1HZ9ZZ (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 54X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309121 (in base 10) 1HZB01 (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 60X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309133 (in base 10) 1HZB0F (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 100X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309145 (in base 10) 1HZB0T (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 20X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309158 (in base 10) 1HZB16 (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 24X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309160 (in base 10) 1HZB18 (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 30X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309172 (in base 10) 1HZB1N (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 50X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309184 (in base 10) 1HZB20 (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 54X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309196 (in base 10) 1HZB2D (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 60X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309208 (in base 10) 1HZB2S (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 100X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309210 (in base 10) 1HZB2U (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 20X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309222 (in base 10) 1HZB36 (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 24X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309234 (in base 10) 1HZB3L (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 30X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309246 (in base 10) 1HZB3Y (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 50X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309259 (in base 10) 1HZB4C (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 54X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309261 (in base 10) 1HZB4F (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 60X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309273 (in base 10) 1HZB4T (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 100X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309285 (in base 10) 1HZB55 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 20X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309297 (in base 10) 1HZB5K (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 24X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309309 (in base 10) 1HZB5X (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309311 (in base 10) 1HZB5Z (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309323 (in base 10) 1HZB6C (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 54X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309335 (in base 10) 1HZB6R (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 60X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309347 (in base 10) 1HZB73 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309350 (in base 10) 1HZB76 (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 20X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309362 (in base 10) 1HZB7L (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 24X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309374 (in base 10) 1HZB7Y (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 30X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309386 (in base 10) 1HZB8B (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 50X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309398 (in base 10) 1HZB8Q (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 54X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309400 (in base 10) 1HZB8S (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 60X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309412 (in base 10) 1HZB94 (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 100X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 050309424 (in base 10) 1HZB9J (in base 32).

Principio attivo: tapentadolo fosfato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Develco Pharma GmbH - Grienmatt 27, 79650 Schopfheim, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RNR – medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 1° settembre 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06634

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Verona

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 59 del 12 settembre 2022, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nel Comune di Verona.

L'affissione all'albo pretorio del Comune di Verona è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non è pervenuta alcuna osservazione.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito: www.alpiorientali.it

22A06626

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Oderzo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 60 del 12 settembre 2022, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nel Comune di Oderzo (TV).

L'affissione all'albo pretorio del Comune di Oderzo è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non è pervenuta alcuna osservazione.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito: www.alpiorientali.it

22A06627

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Valdobbiadene

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 61 del 12 settembre 2022, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nel Comune di Valdobbiadene (TV).

L'affissione all'albo pretorio del Comune di Valdobbiadene è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non è pervenuta alcuna osservazione.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito: www.alpiorientali.it

22A06628

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Meduna di Livenza

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 62 del 12 settembre 2022, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nel Comune di Meduna di Livenza (TV).

L'affissione all'albo pretorio del Comune di Meduna di Livenza è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non è pervenuta alcuna osservazione.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito: www.alpiorientali.it

22A06629

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Valbrenta

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 63 del 12 settembre 2022, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nel Comune di Valbrenta (VI).

L'affissione all'albo pretorio del Comune di Valbrenta è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non è pervenuta alcuna osservazione.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito: www.alpiorientali.it

22A06630

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Revisione dei regolamenti in merito all'esercizio dei poteri dell'ANAC di cui all'articolo 211, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo n. 50/2016.

Nel corso dell'adunanza del 12 ottobre 2022, il Consiglio dell'ANAC ha approvato le modifiche al regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo n. 50/2016 approvato dal Consiglio con delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 164 del 17 luglio 2018, al regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 approvato del Consiglio con delibera n. 10 del 9 gennaio 2019, nonché al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione, approvato con la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019.

La delibera n. 528 del 12 ottobre 2022 è pubblicata sul sito istituzionale dell'ANAC, unitamente ai testi coordinati dei regolamenti modificati, al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-528-del-12-ottobre-2022

22A06631

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 467 del 3 novembre 2022 agli atti dell'Ufficio.

Il punzone in dotazione all'impresa e da questa riconsegnato alla CCIAA di Verona è stato ritirato e deformato.

Marchio orafo	Impresa	Sede
VR 322	Pirana Maria	piazza Matteotti 11 - Bardolino (VR)

22A06632

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Approvazione del «Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere da inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive».

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 2022, n. 389, il Ministro della transizione ecologica (Dicastero che ha assunto la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) ha approvato il «Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere da inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive», in vigore dal 12 novembre 2022.

Il Piano, che sostituisce il precedente del 2013, è consultabile nel suo testo integrale con i suoi pertinenti allegati, così come il decreto ministeriale approvativo, n. 389, presso il sito istituzionale del Ministero alla pagina: https://www.mite.gov.it/pagina/risposta, attraverso il link: https://www.mite.gov.it/pagina/piano-di-pronto-intervento-la-difesa-del-mare

22A06625

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 novembre 2022 è stata disposta l'apertura del secondo dei due sportelli agevolativi previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, e sono stati definiti le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande di accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione nonché di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte Europa».

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 14 novembre 2022 nel sito del Ministero delle imprese e del *made in Italy* www.mise.gov.it

22A06624

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione dell'acquisizione delle domande relative alla misura Marchi+

In conseguenza dell'esaurimento delle risorse disponibili, dalle ore 14,52,25 dell'8 novembre 2022 è stata sospesa, con decreto direttoriale n. 335055 dell'8 novembre 2022, l'acquisizione del protocollo on-line dell'ente gestore delle domande di agevolazione relative alla misura denominata Marchi+, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 182 del 5 agosto 2022.

La versione integrale del decreto direttoriale è pubblicata sui siti internet dell'Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.mise.gov.it del soggetto gestore: www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto: www.marchipiu2022.it

22A06633

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina n. 725/2022 del 10 ottobre 2022 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Meropenem Steriscience"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2022).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, seconda colonna, nella «Classificazione ai fini della rimborsabilità», relativamente alla confezione A.I.C. n. 049876028 (in base 10), dove è scritto: «prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro *7,77*;», leggasi: «prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro *71,77*;».

22A06684

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-273) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.